



**FIPAV**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 14**

Riunione del 9 ottobre 2019

08.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Massimo Calogero SCIBETTA - Presidente CT AKRANIS
- Giuseppe TIPA - Consigliere CT AKRANIS
- Angelo COLLURA - Consigliere CT AKRANIS
- Leonardo CASTRONOVO - Consigliere CT AKRANIS
- Calogero PIAZZA - Responsabile C.O.G.T. CT AKRANIS
- Giuseppe ORLANDO - G.S.T. CT AKRANIS

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| - Avv. Massimo Rosi    | Presidente           |
| - Avv. Antonio Amato   | Vicepresidente       |
| - Avv. Antonio Mennuni | Componente estensore |

Si è riunito all'udienza del 9 Ottobre 2019 per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

**A) SCIBETTA MASSIMO CALOGERO, TIPA GIUSEPPE, COLLURA ANGELO, CASTRONOVO LEONARDO:** Per aver, nella loro qualità rispettivamente di Presidente il primo e di Consiglieri gli altri del CT FIPAV AKRANIS, concorso all'adozione della delibera n. 5 del 13/10/2017 con la quale veniva illegittimamente conferito al Consigliere Piazza Calogero un compenso in denaro giornaliero per l'espletamento di attività proprie del Comitato e così violando gli Artt. 1,21 e 50 Statuto FIPAV e 1 e 74 Reg. Giur..

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e J dell'Art. 102 Reg. Giur..

**B) SCIBETTA MASSIMO CALOGERO, TIPA GIUSEPPE, COLLURA ANGELO, PIAZZA CALOGERO:** Per aver, nella loro rispettiva qualità di Presidente il primo e di Consiglieri gli altri del CT FIPAV AKRANIS, concorso all'adozione della delibera n. 6 del 13/10/2017 con la quale veniva illegittimamente conferito al



Consigliere Castronovo Leonardo, Vice Presidente dello stesso Comitato, un compenso in denaro mensile per attività proprie del Comitato ed altro compenso per lo svolgimento di compiti di segreteria nell'ufficio del G.S.T. e così violando gli Artt. 1, 21 e 50 Statuto FIPAV e 1 e 74 Reg. Giur.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e J dell'Art. 102 Reg. Giur.

C) **PIAZZA CALOGERO, CASTRONOVO LEONARDO:** Per aver consapevolmente percepito dal CT FIPAV AKRANIS, del quale fanno parte, compensi in denaro per l'espletamento di attività proprie del Comitato stesso e così violando gli Artt. 1, 21 e 50 Statuto FIPAV e 1 e 74 Reg. Giur.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e J dell'Art. 102 Reg. Giur.

D) **SCIBETTA MASSIMO CALOGERO, PIAZZA CALOGERO:** Per aver il primo, nella sua qualità di Presidente del CT FIPAV AKRANIS, in quanto tale massimo responsabile dell'organizzazione istituzionale del Comitato e garante del puntuale rispetto delle regole, in concorso con il secondo, nella qualità di Responsabile della C.O.G.T., consentito una deroga alle condizioni di omologabilità dell'impianto di gioco Palestra Don Bosco in Santa Caterina Villarmosa, di per se non omologabile per i Campionati superiori alla categoria Under 13, sul falso presupposto della mancanza di altri impianti in zona, invece esistenti ed omologati, salvo poi successivamente e a campionato di categoria in corso, revocare tale deroga per mancanza dei requisiti minimi previsti.

In violazione dell'Art. 14 RAT e delle Norme Generali Campionati Regionali e Territoriali 2018-2019 in applicazione della Delibera del C.F. 16/6/2012.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e C dell'Art. 102 Reg. Giur.

E) **ORLANDO GIUSEPPE:** Per aver, in violazione dell'Art. 13 R.A.T., nella sua qualità di G.S.T. del CT FIPAV AKRANIS, omesso di comminare ai sodalizi ASD PEGASUS e APD JUNIOR SAN CATALDO VOLLEY, rinunciatari ad incontri del Campionato U16/M, la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica nonché per aver colpevolmente omologato la classifica finale di detta manifestazione ove non erano state conteggiate le suddette penalizzazioni.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

A seguito di deferimento della Procura Federale Reg. n. 104.18.19 ricevuto in data 6 agosto 2019, il Tribunale fissava l'udienza del 9 Ottobre 2019 per la discussione.



Per la Procura federale era presente il procuratore Avv. Giorgio Guarnaschelli che illustrava l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare per i fatti ascritti nei confronti di tutti gli incolpati.

Per il sig. Massimo Calogero SCIBETTA, presente personalmente, per il sig. Giuseppe TIPA, per il sig. Leonardo CASTRONOVO, per il sig. Calogero PIAZZA e per il sig. Giuseppe ORLANDO era presente l'Avv. Rosario Livio Alessi unitamente al dott. Claudio Cammarata dello studio.

Per il tesserato Angelo COLLURA nessuno era presente.

L'Avv. Rosario Livio Alessi illustrava la memoria difensiva già depositata assumendo che nell'emissione della delibera ritenuta illegittima, il comitato fosse stato indotto in errore dagli organi federali che avevano inviato un fac-simile di delibera. **Nell'ammettere un comportamento superficiale ed ingenuo del Presidente e dei consiglieri, affermava che nessun intento fraudolento vi era a base dei rimborsi concessi ma il fine era stato quello di indennizzare il beneficiario del contributo per un'attività non strettamente politica tesa ad evitare il rallentamento dell'attività del comitato.**

Sul capo di incolpazione relativo all'omologazione di un impianto in Santa Caterina Villarmosa, la difesa rilevava come l'iniziale omologazione era stata concessa in virtù della dichiarazione sottoscritta della società titolare del campo che attestava la regolarità alle norme federali. Solo a seguito di un esposto veniva riscontrata la non regolarità dell'impianto dal consulente del comitato, appositamente nominato.

Per quanto riguardava invece il capo di incolpazione del GST, si precisava che l'errore era stato causato da un "bug informatico" nel programma utilizzato dal comitato; si evidenziava poi che nessun effetto aveva prodotto l'errata decisione del giudice, poiché anche la comminazione della penalizzazione dei punti non avrebbe comportato alcun effetto sulle classifiche definitive del campionato a cui si riferivano.

Concludeva la difesa con la dichiarazione di non luogo a procedere nei confronti degli incolpati ovvero per la comminazione della sanzione dell'ammonizione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

I fatti contestati dall'Ufficio della Procura Federale sono documentalmente provati e non smentiti dagli incolpati presenti o rappresentati.



Va innanzitutto disattesa l'eccezione formulata dalla difesa circa l'errore a cui sarebbe stato indotto il Presidente ed il consiglio, dagli uffici federali centrali deputati all'assistenza degli organi territoriali.

Il fac-simile di delibera acquisita dal Comitato territoriale riguarda infatti l'adozione della decisione di rimborso in favore del solo Presidente del Comitato. Ma vi è di più.

Lo stesso fac-simile della delibera, riporta in calce la prescrizione: " *L'efficacia della presente delibera, sarà sottoposta alla verifica della Segreteria Generale della FIPAV, al fine di verificarne la congruità rispetto alle risorse disponibili del Comitato*".

Orbene non solo la delibera non è stata inviata al Segretario Generale ma, quella adottata, copia pedissequamente il fac-simile inviato dalla FIPAV con l'omissione della sola locuzione contenente la riserva di approvazione del Segretario Generale; evidente quindi è la conoscenza dell'illiceità di quanto si era andato ad approvare. Si rileva inoltre come il contributo sia stato concesso non all'unico organo per il quale è previsto (il Presidente) ma in favore di consiglieri.

Nulle sono pertanto le delibere adottate e conseguente è la responsabilità disciplinare dei componenti il consiglio che le ha adottate.

Sul punto anche il consigliere Collura, come tutti i componenti del consiglio, deve essere dichiarato responsabile poiché nessuna prova esiste circa la sua assenza al momento della deliberazione.

Per quanto riguarda il secondo capo di incolpazione, il Presidente del Comitato ha chiarito in udienza le modalità seguite per l'omologa dei campi.

In particolare anziché effettuare una verifica sul posto, il comitato acquisiva una dichiarazione delle squadre che attestavano le qualità delle palestre e la rispondenza alle norme federali. Certamente tale modo di operare non dà alcuna certezza sulla regolarità dei campi e porta ad un'omissione dell'attività propria del Comitato.

Inoltre la non regolarità del campo in Santa Caterina Villarmosa, era già a conoscenza del Comitato che aveva concesso un'omologazione temporanea.

Dal dovuto esame sul posto emergeva poi che il campo non poteva essere assolutamente omologabile, anche se alcune partite si erano già giocate.

L'azione posta in essere dal comitato deve pertanto ritenersi illegittima anche per le conseguenze sullo svolgimento del campionato.



Per quanto riguarda l'incolpazione a carico del GST Avv. Giuseppe Orlando, non appare condivisibile la giustificazione proposta.

L'attività del Giudice è sicuramente un'attività complessa che deve essere compiuta attraverso l'esame del referto. La discrezionalità, anche nella quantificazione della sanzione, è sicuramente un elemento che connota l'attività di un Giudice federale (sia esso sportivo che di organi giudicanti); è ovvio però che non si può prescindere dall'applicazione delle norme.

Nella fattispecie il potere discrezionale del giudice è compreso poiché i regolamenti prevedono che in caso di rinuncia di un sodalizio ad incontri di campionato debba essere applicata la penalizzazione di tre punti in classifica.

Al riguardo a nulla vale, come rappresentato dalla difesa, che la mancata penalizzazione non abbia inficiato la classifica finale. Neanche può essere considerata come esimente di responsabilità la circostanza che per l'applicazione della penalizzazione dei punti sia stato utilizzato un programma di gestione che ha presentato alcune anomalie. E' evidente come l'attività del Giudice prescinde dalla pubblicazione del provvedimento ma si sostanzia nell'irrogazione della sanzione che deve avvenire con un'attività personale del decidente.

L'azione del Giudice ha comportato quindi l'alterazione della classifica ed il potenziale rischio che la stessa potesse essere inficiata.

Nella fattispecie si ritiene non possano trovare alcuna applicazione le circostanze attenuanti richieste dalla difesa, mentre va valutata la sanzione tenendo conto delle aggravanti contestate.

### **PQM**

Il Tribunale Federale delibera di sanzionare:

- 1) Il sig. Massimo Calogero SCIBETTA per le contestazioni di cui al capo A, B e D del capo di incolpazione con la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 18
- 2) Il sig. Giuseppe TIPA per le contestazioni di cui al capo A e B del capo di incolpazione con la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 15
- 3) Il sig. Angelo Collura per le contestazioni di cui al capo A e B del capo di incolpazione con la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 15
- 4) Il sig. Leonardo CASTRONOVO per le contestazioni di cui al capo A e C del capo di



incolpazione con la sanzione della sospensione da ogni attività

- 5) federale per mesi 15
- 6) Il sig. Calogero PIAZZA per le contestazioni di cui al capo B C e D del capo di incolpazione con la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 18
- 7) Il sig. Orlando Giuseppe per le contestazioni di cui al capo E del capo di incolpazione con la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 5

Roma, 16 Ottobre 2019

**ILPRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 17 ottobre 2019